

proc. n. 230/2017 R.G.E.Imm.



REPUBBLICA ITALIANA

Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del dott. Antonio Ivan NATALI, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel reclamo *ex art.* 591-*ter* c.p.c., relativo alla causa civile iscritta al n. 230/2017 del Ruolo Generale Espropriazioni Immobiliari, promosso

DA

MARCELLO (C.F.:) n proprio *ex art.* 86 c.p.c.,
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pozzo Faceto
(BR) al Viale Stazione n. 10 (PEC: z legalmail.it)

RECLAMANTE

NONCHÉ DA

COSTRUIRE CASE S.R.L.S. (P.I.:) con sede legale in Castiglione di Ravenna
(RA) alla via Guarniera n. 19, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Guagnano Eleuteria,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Conversano sito in Fasano (BR)
alla via Valletta s.n.c. (C.F.: CNVGPP77L30D508P; PEC:
conversano.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it)

RECLAMANTE

CONTRO

ANNA (C.F.:)
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Celeste in
Fasano (BR) alla via Forcella n. 15 (C.F.: C .0D508P; PEC:
celeste.pietro@coabrindisi.legalmail.it)

AGGIUDICATARIA-RECLAMATA

NONCHÉ CONTRO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE E ARTIGIANA
(P.I.: 00369440722), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Locorotondo
(BA) alla piazza Marconi n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Ruggiero ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Locorotondo (BA) alla via Cisternino n. 17
(C.F.: RGGGRZ80A42F37B; PEC: ruggiero.grazia@avvocatibari.legalmail.it)

CREDITORE PROCEDENTE-RECLAMATO

NONCHÉ CONTRO

ANTONIA e **FRANCO** (C.F.: I NSNTN73A52F376U;

LGH

DEBITORI ESECUTATI-RECLAMATI

AVVERSO

il verbale di aggiudicazione redatto il 18.11.2019 dal Professionista Delegato, dott. Fabrizio Volpe, nella procedura esecutiva iscritta al n. 230/2017 R.G.E.Imm. del Tribunale di Brindisi.

FATTO E DIRITTO

Con reclamo *ex art. 591-ter c.p.c.* del 04.12.2019, previa sospensione delle operazioni di vendita, l'avv. *Zizzi Marcello*, in proprio, eccepiva, chiedendone la declaratoria, la nullità del verbale del 18.11.2019 nella parte in cui veniva disposta l'aggiudicazione del lotto unico, poiché effettuata senza consentire a tutti gli offerenti di prendervi parte, nonostante la regolare presentazione dell'offerta telematica nel termine previsto nell'ordinanza di vendita e secondo le modalità sancite dalla legge; con vittoria di spese e competenze di lite.

Con analogo atto di impugnazione del 18.12.2019, previa sospensione dell'efficacia del verbale del 18.11.2019, la Società Costruire Case S.r.l.s. chiedeva la revoca dell'esclusione della medesima società dalla partecipazione alla gara fra offerenti relativa alla procedura esecutiva immobiliare di cui al n. 230/2017 R.G.E.Imm., nonché la revoca del verbale di aggiudicazione del 18.11.2019. Richiedeva, altresì, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di cui al prefato verbale e la disposizione di una nuova vendita per il bene oggetto di causa ovvero, in subordine, l'indizione di una nuova gara fra offerenti.

Nella procedura esecutiva immobiliare n. 230/2017 R.G.E.Imm., il Professionista Delegato, dott. Fabrizio Volpe, ha fissato l'udienza di vendita senza incanto telematica sincrona con le modalità di cui all'art. 21 d.m. n. 32/2015 per la data del 18.11.2019. A tal fine, ha conferito incarico di gestione della vendita telematica alla Società Oxanet.it S.p.a., in data 19.09.2019. All'udienza di vendita del 18.11.2019, si è registrata la presenza di quattro offerenti, ossia: sig. David Romano; sig. Vincenzo Lella; avv. Pasquale Pellegrini; avv. Pietro Celeste. Il professionista delegato ha riscontrato, per il tramite della Società gestore, l'avvenuto versamento cauzionale dei predetti offerenti, in ragione dell'accredito delle seguenti somme:

- 28.10.2019 - Ludwig Michael per David Romano € 5.000,00;
- 04.11.2019 - Furleo Semeraro Giovanni (avv. Pietro Celeste) € 5.000,00;
- 07.11.2019 - Lella Vincenzo € 4.962,00;
- 15.11.2019 - Montaruli Maria e Columella Antonia per Pasquale Pellegrini € 4.970,00.

Sicché il Gestore ha comunicato che, a fronte della registrazione di n. 8 accrediti «*presumibilmente riferibili*» alla vendita del 18.11.2019, solo le citate quattro offerte erano state regolarmente acquisite nella piattaforma di vendita. Il P.D. aveva rigettato, infatti, l'offerta del sig. David Romano, in quanto non conforme per mancanza degli allegati, mentre l'offerta dell'avv. *Zizzi Marcello* era stata scartata dal Portale delle Vendite Pubbliche in ragione del non corretto imbustamento del pacchetto offerta. Infine, pur a fronte del regolare versamento cauzionale, non risultavano pervenute offerte da Costruire Case S.r.l.s..

La procedura di vendita si è conclusa con l'aggiudicazione del bene da parte dell'offerente avv. Pietro Celeste, quale procuratore speciale della sig.ra Neglia Anna.

1. Il reclamo dell'avv. Zizzi Marcello

Il reclamo proposto dall'avv. Marcello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. È in atti, infatti, la prova della non conformità alle prescrizioni di legge dell'offerta formulata dal reclamante. Quest'ultima, nello specifico, non è stata accettata dal sistema, poiché l'e-mail del 15.11.2019 era sprovvista dell'allegato relativo al pacchetto offerta, così inficiando la validità della medesima.

Dalla documentazione allegata dal reclamante avv. Marcello, infatti, si desume come costui abbia inoltrato a offertapvp.dgsia@giustiziacert.it l'e-mail del 14.11.2019 ricevuta da noreplypvp@giustizia.it – contenente gli allegati «*offerta_1573768108.zip.p7m*» e «*BolloHash.xml*» –, omettendo, dunque, di allegare il pacchetto offerta. Tale inoltro è desumibile dalla dicitura «*FWD*» (dall'inglese «*forward*», ossia «*inoltrare*») contenuta nel frontespizio delle ricevute di accettazione e consegna della pec del 15.11.2019.

Ne discende, in definitiva, l'irregolarità dell'offerta d'acquisto, atteso che l'avv. Marcello avrebbe dovuto inviare all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it la pec contenente l'allegato «*offerta_1573768108.zip.p7m*» e «*BolloHash.xml*», non già l'e-mail generata in automatico dal sistema al momento della compilazione dell'offerta.

2. Il reclamo di Costruire Case S.r.l.s.

Il reclamo di Costruire Case S.r.l.s., per contro, deve essere accolto per le ragioni che seguono. La prefata Società ha adempiuto gli obblighi imposti dalla legge ai fini della formulazione e del deposito dell'offerta telematica. Costei, infatti, ha inviato all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it la pec recante gli allegati prescritti e, in particolare, l'allegato «*OffertaIntegrale(1).xml.p7m*».

L'offerta d'acquisto è stata, invero, scartata dal Portale delle Vendite Pubbliche del DGSIA in ragione di un'irregolarità dell'allegato (v. pec DGSIA del 28.11.2019 indirizzata al Gestore). L'offerente, infatti, avrebbe utilizzato la sigla «*OffertaIntegrale(1).xml.p7m*» in luogo di quella «*offerta_XXXXXXXXXX.zip.p7m*». Sicché il gestore Oxanet S.p.a. non ha ricevuto l'offerta di Costruire Case S.r.l.s., poiché rifiutata a monte dall'Assistenza PVP, pur avendo la Società effettuato il versamento cauzionale e adempiuto le prescrizioni di legge in occasione dell'inoltro del pacchetto offerta all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Ebbene, l'esclusione dell'offerta d'acquisto ad opera del PVP deve ritenersi illegittima per una pluralità di ragioni di ordine logico, teleologico e sistematico.

In primo luogo, infatti, l'offerta depositata da Costruire Case S.r.l.s. presenta un'estensione in parte coincidente con quella prescritta, in virtù dell'estensione finale «*.p7m*». La citata offerta non è conforme alle regole tecnico-operative, dettate dall'art. 26 d.m. n. 32/2015, solo con riferimento all'omesso inserimento del numero dell'offerta e alla diversa estensione adoperata ovvero «*.xml.*» in luogo di «*.zip.*».

2.1. Il principio di c.d. dequotazione dei vizi formali e procedurali

A tal riguardo, deve rilevarsi l'applicabilità, nel caso di specie, del principio di c.d. dequotazione dei vizi formali e procedurali, espressione del più generale criterio di prevalenza della "sostanza" del fenomeno giuridico sulla "forma" dello stesso, ogniqualvolta il fatto giuridico, seppur sprovvisto di tutti o taluni dei requisiti previsti dalla legge, abbia raggiunto lo scopo cui lo stesso era preordinato. Approccio sostanzialista e funzionale che è fatto proprio dalla stessa giurisprudenza comunitaria nella analisi delle fattispecie, sottoposte alla sua cognizione e che è a fondamento anche dei tentativi di armonizzazione dei diritti nazionali (si pensi, a titolo esemplificativo, alla ricostruzione del concetto di contratto ancorata alla distinzione dei centri di interessi contrapposti in luogo del mero dato formale del numero delle parti coinvolte, con conseguente esclusione della configurabilità di un contratto in senso comunitario, quando, pur in presenza di soggetti formalmente diversi, siano riconducibili ad un unico centro di interessi).

D'altronde, tale soluzione esegetica si impone anche in applicazione dei più generali principi di ragionevolezza e proporzionalità, di rilievo, anche costituzionale e idonei a porsi quale parametro vincolante nell'esegesi delle norme ordinarie.

Essi costituiscono, nello specifico, valori assiomatici dell'ordinamento eurounitario e convenzionale CEDU, acquisendo valenza generale anche nell'ordinamento nazionale, in quanto principi generali dell'ordinamento unionale, come tali sorretti dai caratteri della diretta applicabilità e della primazia sul diritto interno.

Da ciò la natura di superfetazione normativa di norme come quella di cui all'art. 21-*octies* comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotta con particolare riguardo al provvedimento amministrativo, in quanto previsioni meramente confermatrice di una regola già operante.

2.2 Applicazioni giurisprudenziali: la stigmatizzazione del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione

In un'ottica di interpretazione sistematica e conforme al dato convenzionale, devono richiamarsi gli approdi della Corte di Strasburgo in ordine al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sintomatici dell'intenzione della Cedu di stigmatizzare ogni formalismo processuale produttivo in concreto di una lesione delle garanzie del consociato, sotto il profilo, in particolare, dell'effettività del diritto di azione di rilievo costituzionale (v. *ex multis* Corte EDU, 28.10.2021, n. 55064, *Succi e a. contro Italia*). In tale occasione, infatti, i Giudici della Convenzione hanno ravvisato la violazione del diritto di accesso a un organo giurisdizionale ex art. 6 § 1 CEDU, in ragione dell'eccessivo formalismo adoperato dalla Suprema Corte nel dichiarare inammissibili i ricorsi secondo i criteri di redazione delle impugnazioni, da essa stessa elaborati nella sua funzione di nomofilachia. Da ciò discende, dunque, un diniego dell'accesso alla tutela giurisdizionale, poiché il formalismo sotteso al principio di autosufficienza si tramuta in una manifesta irragionevolezza e non proporzionalità della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Peraltro, la pronuncia della Cedu è stata recepita propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il citato principio non contrasta con le garanzie di accesso alla giustizia sancite dalla Convenzione, purché «*l'autosufficienza del ricorso non sia intesa in modo*

eccessivamente formale, tale da impedire l'accesso alla tutela giudiziaria» (Cass., Sez. III, 04.03.2022, n. 7186).

2.3 Applicazioni giurisprudenziali: il principio del risultato utile (o semplicemente diverso da quello conseguibile per effetto dell'invalidità)

Il principio di dequotazione dei vizi formali (e della loro inidoneità invalidante) è suffragato, altresì, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ha caldeggiato la teoria del "risultato utile". La Corte di Lussemburgo ha sostenuto, infatti, che, *«secondo il diritto dell'Unione, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso»* (CGUE, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, *Kamino International Logistics*; 10 settembre 2013, C-383/13 PPU, *M.G.*). Orientamento patrocinato, altresì, dal Supremo Consesso in tema di contraddittorio nel procedimento tributario, secondo cui *«la violazione del diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere»* (Cass., Sez. Un., 09.12.2015, n. 24823).

Trattasi quindi di un canone intimamente connesso con il principio di raggiungimento dello scopo legale, invocabile ogniqualvolta l'atto, seppur viziato in senso formale, abbia prodotto l'effetto perseguito dall'ordinamento. Tale atto, dunque, non deve considerarsi inesistente, bensì nullo e, pertanto, può essere sanato mediante il raggiungimento dello scopo.

Si consideri, in via esemplificativa, il costante indirizzo del supremo organo di nomofilachia in tema di nullità delle notificazioni, coerente con il disposto dell'art. 156 comma 3 c.p.c., secondo cui *«l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale»* (Cass., Sez. Un., 18.04.2016, n. 7665; *analog.*, Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620). Ovvero, ancora, *«nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo»* (Cass., Sez. VI-1, ord. 15.07.2021, n. 20214).

A maiori ad minus, dunque. Poiché, infatti, i vizi afferenti ai diritti di difesa, quali il contraddittorio e la costituzione nel procedimento, possono ritenersi non invalidanti al ricorrere di determinate circostanze, un simile approccio sostanzialistico deve essere *a fortiori* applicato con riguardo alle mere irregolarità formali delle offerte di acquisto.

2.4 Il principio del favor competitionis

E' indubbio che l'ampliamento del numero dei competitori in un'asta a evidenza pubblica risponda all'esigenza di apertura al mercato delle procedure di aggiudicazione, disposte in sede di esecuzione immobiliare. E tale finalità e' in armonia con il *favor competitionis* che permea la disciplina comunitaria e nazionale (attuativa della prima) in materia di appalti pubblici e che, costituisce, al contempo, principio generale del diritto unionale, dotato delle già menzionate caratteristiche della diretta applicabilità e della prevalenza sulla normativa interna.

E' indubbio che in un contesto di tutela multilivello in cui, cioè, il livello nazionale di tutela e affiancato da quello sovranazionale, anche le norme del processo di rito non possano sottrarsi ad una interpretazione comunitariamente orientata al rispetto dei principi comunitari.

D'altronde, l'innalzamento del tasso di concorrenzialità, nella logica del legislatore comunitario, e' strumentale ad assicurare un assetto efficiente del mercato di riferimento.

Anche quello delle vendite immobiliare costituisce un mercato in cui l'invito a offrire della parte pubblica dialoga con le offerte dei privati e l'aumento dei competitori e' funzionale a garantire la massimizzazione dell'utile, conseguibile dalla procedura. Tale circostanza e' idonea a garantire, da un lato, al creditore precedente migliori margini di soddisfazione del credito azionato, mediante l'innalzamento delle offerte, dall'altro, al debitore la vendita del proprio bene ad un prezzo congruo, perché in linea coi valori di mercato, con conseguente maggiori chances di liberazione dal vincolo debitorio.

3. Conclusioni con riguardo al caso di specie: diversità del formato della offerta rispetto a quello richiesto ex lege

Allorché sia possibile identificare con certezza l'offerente, il bene oggetto di offerta e l'ammontare del prezzo offerto, come nel caso di specie (v. atto pervenuto da DGSIA contenente la decrittazione del pacchetto offerta), deve escludersi che la parziale irregolarità della denominazione dell'allegato relativo all'offerta possa comportare l'inammissibilità della stessa. Preminente è, in definitiva, l'esigenza di assicurare la proporzionalità nell'applicazione della sanzione dell'esclusione: non ogni violazione può determinare la dichiarazione di inammissibilità dell'offerta viziata, ma soltanto quella che sia inficiata, in radice, sotto il profilo di una sufficiente identificazione dell'offerente, del bene e del prezzo.

Depone, altresì, in tal senso, il disposto dell'art. 571 c.p.c.. Il secondo comma della norma, infatti, elenca le cause di inefficacia delle offerte di acquisto, tra le quali non figura l'irregolarità della denominazione dell'offerta. Sicché, in assenza di un'identità di *ratio* tra le ipotesi ivi previste e la mera irregolarità della denominazione, deve escludersi la possibilità di un'applicazione analogica del disposto dell'art. 571 c.p.c..

Da ultimo, deve ravvisarsi come il suddetto principio sia a fondamento dei più recenti approdi della giurisprudenza in tema di firme digitali. Si è sostenuto, infatti, che «*in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m"*

e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PADES" (Cass., Sez. Un., 27.04.2018, n. 10266; Sez. II, 29.12.2018, n. 30927; analog., Cons. Stato, Sez. III, 27.11.2017, n. 5504).

Ne discende, pertanto, che l'offerta, recante la firma digitale con estensione «.p7m» prescritta dalle regole tecnico-operative, è stata debitamente sottoscritta dall'offerente, con conseguente riconducibilità della stessa a Costruire Case S.r.l.s..

In tal senso depono, altresì, l'estensione «.xml.» ricorrente nell'offerta della Società reclamante, sigla di eXtensible Markup Language, ossia «linguaggio di marcatura estendibile». Trattasi di un metalinguaggio preordinato a descrivere documenti strutturati, come il contenuto di un'offerta, nei quali le informazioni specifiche di un'applicazione sono contenute all'interno di "tag", marcati da parentesi < >, che descrivono il contenuto di un documento. Ogni tag definisce un tipo di elemento e, delimitando con tag ogni singolo dato, è possibile comprenderne la struttura. In quanto dati autodescrittivi, anche i destinatari sono in grado di comprenderli ed elaborarli.

Da quanto innanzi discende, in definitiva, la nullità del verbale di aggiudicazione del 18.11.2019, giacché non è stata garantita la partecipazione alla vendita telematica a tutti i potenziali offerenti, così violandosi i principi di competitività, trasparenza, semplificazione e regolarità delle procedure telematiche, sanciti dall'art. 161-ter disp. att. c.p.c..

In ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, le spese sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulle domande come formulate in epigrafe, così provvede:

- **decide di riunire i reclami;**
- **rigetta il reclamo proposto dall'avv. Zizzi Marcello;**
- **accoglie il reclamo proposto da Costruire Case S.r.l.s. e, per l'effetto, revoca il verbale di aggiudicazione del 18.11.2019;**
- **indice la riedizione della gara di vendita telematica sincrona senza incanto ai sensi dell'art. 21 d.m. n. 32/2015, disposta con l'ordinanza di vendita delegata del 20.06.2019;**
- **spese compensate.**

Così deciso in Brindisi, in data 19.05.2022.

Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI



Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Epifani nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

TRIBUNALE DI BRINDISI
Depositato in Cancelleria



Brindisi,

19 MAG. 2022

IL CANCELLIERE

Dot. Vincenzo SILENGO



